TORNATA DEL 2 GENNAIO 1851

opportune, acciocchè questa maggiore generalità di beneficio non nuocesse al corso della giustizia.

Ma vi ha di più, o signori, la libertà provvisoria è nel Codice di istruzione criminale accordata con tali larghezze che non crano sicuramente in uso, non erano ammesse nel 1822. In quell'epoca, qualunque volta un reato importasse la pena del carcere, il mandato di cattura diveniva una necessità legale. Invece il Codice d'istruzione criminale, che tenne maggior conto della libertà individuale, dispose (articolo 174) che qualunque volta un reato non importi pena maggiore del carcere sia in facoltà del giudice istruttore, o di spiccare un mandato di comparizione, che è una specie di citazione, oppure un mandato di cattura.

Vi ha di più, o signori. Se l'ordinanza della Camera di consiglio rigetta la domanda d'ammissione alla libera difesa, vi ha l'appello (articolo 198). Nè vi ha solo questo rimedio, giacchè, a termini dello stesso Codice, la domanda può ripetersi in qualunque stato della causa: se la causa viene alla sezione d'accusa, la sezione d'accusa può concedere ciò che la Camera di consiglio ha ricusato; quando, in conseguenza di un rinvio, la causa perviene al magistrato giudicanto, questo stesso magistrato, giudice del merito, può ancora concedere ciò che si fosse o dalla Camera di consiglio, o dalla Camera di accusa ricusato (articolo 190).

Finalmente, o signori, il Codice progredì più oltre, e diede in molti casi la facoltà alla Camere di consiglio, ed alla sezione di accusa di rimettere in libertà i detenuti, anche senza cauzione, qualunque volta la detenzione non si dimostri assolutamente necessaria (articolo 229) per le esigenze della procedura.

Io credo conseguentemente che, circondato quale si trova questo principio nel Codice di istruzione criminale da tante mitigazioni, da tanti mezzi di conseguirne il beneficio, non possa in verun caso offendere i riguardi dovuti alla condizione di un inquisito, e sia una severa, ma necessaria cautela all'azione della punitiva giustizia; e che conseguentemente l'articolo 189 debba lasciarsi quale si trova scritto nel Codice.

BROFFERIO. Non è senza grande peritazione che io domandai la parola per rispondere al signor guardasigilli; la Camera sa, prima che io parli, quanto sia arduo e scabroso l'uffizio mio, eppure io lo compierò, non fosse per altro che per far fede della profondità delle mie convinzioni.

Prima di tutto ci diceva il signor ministro che la Corte di cassazione di Francia ebbe a giudicare che, sebbene il legislatore dicesse potrà, i giudici dovevano intendere dovrà. (Segni di denegazione al banco dei ministri)

Non è questo che ha detto il signor ministro?

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho detto che la Corte di cassazione di Francia fu chiamata a risolvere il dubbio se la disposizione dell'articolo 114 inducesse un vero diritto nell'inquisito, od una semplice faccità nelle Corti, e che la Corte suprema di Francia, esaminato il dubbio, confermò, a classi riunite, il sistema delle Corti, le quali opinavano che l'ammessione fosse facoltativa ma non obbligatoria, nè di diritto.

BROFFERIO. Io aveva inteso il contrario; ed accetto molto volontieri quest' interpretazione della Corte di cassazione, la quale si trova in tutto conforme ai recenti gindicati dei nostri magistrati di appello e di cassazione, ai quali io feci ricorso prima di rivolgermi a voi, o signori.

Se i tribunali avessero giudicato altrimenti, avrei io avuto d'uopo di sellecitare da voi una legge? Per la qual cosa da questo lato le parole del signor guardasigilli non fanno che confermare l'opportunità, dirò meglio, la necessità della mia proposta.

Ora osserva il signor ministro che le fiscali testimonianze sarebbero compromesse quando si lasciasse in libertà l'accusato, il quale avrebbe così agio ed opportunità per subornare i testimoni del fisco ed allontanare le prove a suo danno.

Prima di tutto rappresento alla Camera, che se l'accusa ha i suoi diritti, ha pure i suoi diritti la difesa; se l'accusa per poter frugare nel cuore umano ha facoltà di far tradurre un infelice nel carcere, di toglierlo alla famiglia, di circondarlo di squallore e di isolamento, la difesa ha anch'essa diritto di servirsi di tutti i mezzi per resistere ad una potenza che gli è di tanto superiore per tutti i riguardi.

Sia pure che la società per mezzo dell'avvocato fiscale abbia diritto di cercare la colpa per punirla, ma non si spogli il cittadino dei mezzi che ha dalla natura e dalla legge di far prova della sua innocenza; e come si fa questa prova quando si è sepolto in un carcere, separato da tutti, dove il difensore non può penetrare, dove non si può scrivere una lettera, dove la società è così pronta a dimenticare, così tarda a soccorrere i percossi?

Soggiungeva il signor guardasigilli, che a termine dell'antica legge quando si trattava di delitto, si doveva subito spiccare il mandato d'arresto. E sia pure così; ma in tal caso l'arrestato ricorreva subito ingiunzionalmente al magistrato, e quando era provato che si trattava di semplice delitto sottoposto a pena correzionale, s'olteneva la libertà incontanente. Ora in vece è in arbitrio del tribunale non solo di arrestare, ma eziandio di negare la libertà dopo l'arresto.

Diceva il signor ministro che si lasciava, colla libertà provvisoria, troppa facilità agli accusati di corrompere i testimoni fiscali

Avverta la Camera che la libertà provvisoria si chiede soltanto pei reati sottoposti a semplice pena correzionale, e la corruzione dei testimoni va sottoposta a gravissima pena criminale; quindi non è probabile che per liberarsi da una lieve pena si esponga l'accusato ad un'altra molto più grave.

Vuolsi ricorrere al magistrato d'appello?

Il magistrato risponde, questa è facoltà del tribunale; il magistrato non può provvedere. E tutto è terminato.

Soggiungeva il signor ministro, che a termine del citato articolo si può ricorrere per la libertà provvisoria in ogni stato della causa, anche in giudizio di appello.

Rispondo: ricorrere al tribunale in ogni stato della causa non vuol dire che si abbia diritto di ottenere; in ogni stato dura l'arbitrio, e quando il tribunale ha ricusato una volta, è quasi sempre tempo perduto tornare a ricorrere; ad ogni modo l'arbitrio non cessa mai.

Poter poi ricorrere in giudizio di appello non vuol dire che si possa appellare dal negativo provvedimento del tribunale; vuol dire semplicemente che, in caso di appello dalla sentenza definitiva del tribunale, può il condannato ricorrere al magistrato per la libertà provvisoria.

Ma intanto, finche dura il primo giudizio, non è luogo a riparazione.

Parmi con queste rapide osservazioni di avere efficacemente risposto al signor guardasigilli.

lo sono persuaso che col tempo si farà di più ch' io non chieggo; ma intanto si faccia almen questo per consolare molti dolori ingiustamente sopportati.

Io non chiedo altro per ora che di tornare al passato. Non credo di essere stato degli ultimi a inaugurare il progresso, a consigliare che si vada avanti, ed ora mi trovo nella necessità di chiedere che si vada indietro. (llarità)